

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORELLE DE MARCHI

Via De Marchi n.12, 24020 Gromo (BG)

Tel. 0346411111 Mail: bgic85100n@ISTRUZIONE.it - PEC: bgic85100n@PEC.istruzione.it

Codice Fiscale: 90017430167 - C.M.: BGIC85100N - C.U.U.: UF58HG

Prot. n. vedi segnatura

All'Albo

Agli atti della scuola

Al Sito Web – sezione *Amministrazione Trasparente*

Alla Sig.ra Marianna Agostino

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

per progetto "Incontri di lettura e laboratori con albi illustrati" per il plesso Primaria di Valgoglio dell'I.C. di Gromo (BG) a.s. 2025/2026

CIG: BB49DC0AD3

TRA

l'**ISTITUTO COMPRENSIVO "SORELLE DE MARCHI" DI GROMO (BG)** (da questo momento in avanti "Committente"), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Nicola Fiore, nato a Bari il 12/06/1975, C.F. FRINCL75H12A662T e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto medesimo sito in Via De Marchi 12, codice fiscale 90017430167

E

La **Sig.ra MARIANNA AGOSTINO** (da questo momento in avanti "Esperto") nata a Avola (SR) il 19/08/1972, C.F. GSTMNN72M59A522T e residente a Dalmine (BG) in Via Brigata Alpina Orobica, n. 20

PREMESSE

- **Considerato** che l'art. 40 della Legge 27/12/1997 N. 449 consente la stipulazione di contratti di collaborazione occasionale per prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- **Considerato** che è stato accertato che all'interno dell'organico docenti del Committente nessun insegnante ha dichiarato la propria disponibilità, il possesso di titoli ed un'approfondita preparazione al fine di assumere l'incarico in oggetto;

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE

- **BGIC85100N - AXCGKXJ - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002022 - 16/04/2026 - I - U**
Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e in particolare gli articoli 43 e 44 gli artt. i quali ribadiscono che le istituzioni scolastiche sono dotate di piena capacità ed autonomia negoziale e che le stesse, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, possono stipulare contratti di prestazione d'opera intellettuale con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- **Visto** il Regolamento d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione;
- **Visto** il PTOF 2025/2028 approvato con Delibera n.7 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/10/2025;
- **Visto** il Programma Annuale 2026 approvato con Delibera n.1 del Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/01/2026;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale per le attività di seguito indicate.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

L'Esperto si impegna a prestare a favore del Committente la propria opera professionale, in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, consistente in attività di lettura e laboratori con albi illustrati rivolti agli alunni impegnati nell'apprendimento della lettura e della scrittura con l'obiettivo principale di educare i bambini all'ascolto e far nascere in loro il piacere per la lettura come esperienza emotivamente ricca e coinvolgente.

L'Esperto concorderà con il personale scolastico il programma e il calendario delle attività. Inoltre, lo stesso si impegna, onde evitare intralci o ritardi nella prestazione, a rispettare le esigenze della scuola.

L'Esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dal Committente.

ART. 3 – DURATA INCARICO E RETRIBUZIONE

Le attività di cui all'art. 2 saranno svolte nell'ambito di un monte orario massimo pari a **n. 5 ore** da svolgersi nel mese di aprile 2026 (e comunque non oltre il termine delle attività didattiche) secondo il seguente programma:

- Lunedì 20 aprile 2026 - Laboratorio *I Superfatti* (2 ore e 30 minuti);
- Lunedì 27 aprile 2026 - Laboratorio *Quante emozioni dentro di me* (2 ore e 30 minuti).

Per le suddette prestazioni verrà corrisposto un compenso pari a **€ 520,00 (in lettere Cinquecentoventi/00)**, comprensivo di maggiorazione rivalsa INPS al 4% del costo delle attività (pari a Euro 500,00) come da accordi presi tra i soggetti stipulanti.

Qualora la sua posizione fiscale dovesse mutare, l'Esperto si impegna tempestivamente a darne comunicazione al Committente affinché quest'ultimo possa procedere ad un diverso inquadramento fiscale e previdenziale.

Firmato digitalmente da NICOLA FIORE

ART. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Committente si impegna a versare in soluzione unica il corrispettivo pattuito di cui all'art. 3, entro 30 gg. dal ricevimento di apposita documentazione attestante la richiesta di liquidazione delle attività svolte, la quale dovrà essere intestata al Committente, a prestazione del servizio effettuato previa verifica del risultato dell'attività commissionata.

ART. 5 – AUTONOMIA DEL CONTRAENTE

La prestazione oggetto del presente contratto è resa dall'Esperto nel contesto di un rapporto di lavoro privo del carattere della subordinazione e comporta da parte del medesimo l'esecuzione della prestazione senza osservanza di specifici vincoli. Il presente contratto non implica il sorgere di un rapporto in via esclusiva con il Committente.

L'Esperto svolge personalmente, attraverso gli esperti individuati e senza valersi di sostituti, l'attività richiesta.

È esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e il Committente provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

ART. 6 – RISOLUZIONE E RECESSO

Entrambe le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto all'art. 2, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto con effetto immediato ai sensi degli artt. 1453 e succ. del Codice Civile a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata. In caso di risoluzione del contratto il Committente sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'attività svolta dall'Esperto fino al momento del recesso.

Qualora l'Esperto intenda recedere dal presente contratto dovrà manifestare per iscritto tale sua intenzione con un preavviso di almeno un mese ed in ogni caso senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, fatto salvo, in quest'ultimo caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

ART. 7 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni di carattere personale, tecnico, amministrativo, scientifico, didattico, di cui l'esperto dovesse avere conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui trattasi, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto non ne potrà far uso per scopi diversi da quelli esclusivamente contemplati e rientranti nell'oggetto della prestazione di cui al presente contratto.

Il Committente fa presente inoltre che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dall'esperto saranno acquisiti dal Committente e saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento è lo stesso Committente.

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) e dalla legislazione specifica in materia.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Bergamo.

ART. 10 – ONERI FISCALI

Il presente contratto sarà registrato, a cura e spese a totale carico della parte richiedente, unicamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Gromo (BG), 16/04/2026

I CONTRAENTI

L'Esperto

Sig.ra Marianna Agostino

Il Dirigente Scolastico

Legale Rappresentante dell'I. C. di Gromo (BG)

Prof. Nicola Fiore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, Codice della Amministrazione Digitale, con successive modifiche e integrazioni e norme collegate.